



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 369

del 1° ottobre 2025

Fasc. Anac 884/2025

Oggetto

Presunta ipotesi di violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente del Comune di *omissis*

Riferimenti normativi

Art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Visto

l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»*;

Visto

l'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;

Visto

il Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, adottato con delibera dell'Autorità n. 493 bis del 25 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 296 del 18 dicembre 2024 (in vigore dal 19/12/2024);

Viste

le Linee Guida n. 1 del 2024 in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, adottate con delibera dell'Autorità n. 493 del 25 settembre 2024;



Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 1° ottobre 2025,

Delibera

Ritenuto in fatto

Il RPCT del Comune di *omissis*, con note del 04.07.2023, del 31.10.2023 e del 31.10.2023, aveva comunicato alla scrivente Autorità una possibile violazione del divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 con riferimento ad un ex dipendente del comune di *omissis*, sig. *omissis*.

L'ipotesi sarebbe derivata dalla circostanza che l'interessato, ex dipendente del Comune di *omissis*, dimissionario dal 25 febbraio 2023, sarebbe stato assunto in data 27 febbraio 2023 dalla società *omissis*, affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale per il triennio 2022-2025, come da determinazione n. 204 del 30.03.2022 a firma dell'interessato, sig. *omissis*, allora Responsabile del Settore *omissis* del Comune.

Nello specifico, il RPCT del Comune di *omissis* aveva comunicato di aver:

- riscontrato una violazione del divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 nell'ambito della più generale violazione del patto di integrità sottoscritto in data 29.03.2022 con la società *omissis*, affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale per il triennio 2022-2025, a seguito di determinazione n. 204 del 30.03.2022 a firma dell'interessato, sig. *omissis*, allora Responsabile del Settore *omissis* del Comune, tenuto conto che la predetta società ha assunto il sig. *omissis* in data 27.02.2023, ossia poco dopo la cessazione dello stesso dal servizio presso il Comune, avvenuta per dimissioni volontarie in data 25.02.2023;
- comunicato alla società *omissis*, con nota comunale del 07.07.2023 del Capo Settore *omissis* del Comune di *omissis*, l'avvio del procedimento di vigilanza, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 e s.m.i., finalizzato alla risoluzione del contratto per violazione delle condizioni contenute nel patto di integrità sottoscritto con la società *omissis* in data 29.03.2022 inerente l'appalto in argomento, per il configurarsi dell'ipotesi di *pantouflage* di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
- ricevuto in data 17.07.2023 le osservazioni formulate dal Presidente del CdA e legale rappresentante della società *omissis*, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e di averle ritenute infondate e inammissibili;

- ritenuto, con determinazione n. 706 del 26.10.2023 del Capo Settore *omissis* del Comune di *omissis*, di concludere il suddetto procedimento di vigilanza con la risoluzione del contratto, per aver violato le condizioni contenute nel patto di integrità sottoscritto in data 29.03.2022 inerente all'appalto in argomento, configurandosi l'ipotesi di *pantouflage* di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
- disposto la pubblicazione della determinazione n. 706 del 26.10.2023 del Capo Settore *omissis* del Comune di *omissis* all'albo pretorio, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, dichiarando che la stessa sarebbe diventata esecutiva a seguito di apposizione del visto ai sensi del TUEL, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- comunicato alla società *omissis*, in data 27.10.2023, la risoluzione del contratto inerente al servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale per il triennio 2022-2025, affidato con determinazione del Capo Settore *omissis* n. 204 del 30.03.2022.

In sintesi, l'amministrazione comunale aveva verificato la sussistenza dei presupposti applicativi della disciplina di cui all'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 165/2001, avendo valutato che:

- a) l'amministrazione – comune di *omissis* – e l'incarico di provenienza – Capo Settore *omissis* del comune di *omissis* – rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione;
- b) il soggetto – sig. *omissis* – negli ultimi tre anni di servizio ha svolto attività autoritativa e/o negoziale in rappresentanza della pubblica amministrazione di provenienza – comune di *omissis* – a favore del soggetto privato – società *omissis* – presso il quale ha assunto servizio, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni. In merito era stato infatti rilevato che il sig. *omissis* ha:
 - adottato la determinazione n. 204 del 30.03.2022 di affidamento all'operatore economico *omissis* del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale per il triennio 2022-2025;
 - comunicato al comune di *omissis* in data 16.02.2023 di volersi dimettere dal servizio a far data dal 25.02.2023, con conseguente determinazione n. 107 del 20.02.2023 del Capo Settore *omissis* del comune di *omissis* di presa d'atto delle dimissioni presentate dal dipendente con decorrenza 25.02.2023;
 - assunto servizio presso la società *omissis* in data 27.02.2023;
- c) l'assunzione del sig. *omissis* presso il privato – società *omissis* – avvenuta in data 27.02.2023 appare integrare il requisito in destinazione che prevede lo svolgimento di "*attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*" autoritativi o negoziali.

Ciò posto, l'amministrazione comunale ha rimesso la questione all'Autorità e pertanto l'Autorità – in virtù del nuovo Regolamento di vigilanza e sanzionatorio nel frattempo entrato in vigore – con nota del 05.03.2025 comunicava alle parti interessate l'avvio di un procedimento di vigilanza e sanzionatorio, al fine di valutare la

sussistenza di un'ipotesi di violazione del divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, in capo all'ex dipendente comunale sig. *omissis*.

Con nota del 03.04.2025 il diretto interessato sig. *omissis* faceva pervenire, tramite il proprio legale di fiducia *omissis*, una memoria partecipativa con riferimento al procedimento in questione, in cui, nel confermare la propria assunzione presso la società *omissis*, chiedeva l'archiviazione del procedimento avviato per l'asserita assenza dell'elemento psicologico della colpa.

Con nota del 03.04.2025 anche la società *omissis* riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento dell'Autorità, evidenziando di aver già fornito al comune, con pec del 17.07.2023, osservazioni e precisazioni in merito alla vicenda, anche con riferimento all'assenza di qualunque ipotesi di dolo e/o colpa del proprio legale rappresentante e comunicando che il contratto di manutenzione in questione è stato risolto con effetto immediato dal comune di *omissis* con pec del 27.10.2023 e che l'assunzione del sig. *omissis* è decorsa dal 27.02.2023.

Con nota del 23.06.2025 l'Autorità inviava alle parti la comunicazione di risultanze istruttorie – c.d. CRI – di cui all'art. 20 del *Regolamento di vigilanza e sanzionatorio in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001*, adottato con delibera dell'Autorità n. 493 bis del 25 settembre 2024 (in vigore dal 19/12/2024), assegnando il termine di 15 gg dalla ricezione della stessa per la presentazione di eventuali ulteriori memorie e deduzioni finali.

Alla CRI non ha fatto seguito alcun riscontro né da parte del Comune, né del diretto interessato, né della società *omissis*.

Considerato in diritto

In materia di *pantouflage*, l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»*.

L'ambito soggettivo di applicabilità della norma è, pertanto, riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualunque ne sia la causa (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali, pena la sanzione della nullità del contratto concluso e/o dell'incarico conferito, oltre che il divieto per il soggetto privato, che ha concluso il contratto e/o che ha conferito l'incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni

con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Tenuto conto delle argomentazioni rappresentate dalle parti, già confluite nella CRI inviata alle parti in data 23.06.2025, occorre valutare se l'assunzione dell'interessato presso la società *omissis* abbia dato luogo alla violazione del divieto di *pantouflage*.

Alla luce di ciò, è necessario verificare se:

- a) l'ente e l'incarico di provenienza rientrino nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione;
- b) il soggetto abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali in rappresentanza della pubblica amministrazione di provenienza, negli ultimi tre anni di servizio antecedenti la cessazione, a favore del soggetto privato presso il quale ha assunto servizio;
- c) l'assunzione del sig. *omissis* presso il privato – società *omissis* – avvenuta in data 27.02.2023 integri il requisito in destinazione che prevede lo svolgimento di "*attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*".

a) Ente e incarico in provenienza

L'amministrazione – comune di *omissis* – e l'incarico di provenienza rivestito dal sig. *omissis* – Capo Settore *omissis* del comune di *omissis* – rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione.

Stando a quanto dichiarato dalle parti, il sig. *omissis* ha prestato servizio presso il Comune in qualità di dipendente fino alle dimissioni, decorse dal 25.02.2023.

b) Esercizio di poteri autoritativi o negoziali

In merito al secondo requisito richiesto dalla norma, alla luce di quanto dichiarato e dedotto dalle parti e dall'analisi della documentazione trasmessa dalle stesse, nel caso in esame, risulta pacifica e non contestata dalle parti la circostanza per cui il sig. *omissis* risulta essere firmatario della determina n. 204 del 30.03.2022 di affidamento di servizi alla società *omissis*, in qualità di Responsabile del Settore *omissis* del Comune di *omissis*, con ciò aparendo come il soggetto che ha di fatto esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto dell'amministrazione comunale nei confronti del soggetto privato – società *omissis* – dalla quale è stato assunto dal 27.02.2023, ossia due giorni dopo le dimissioni dal comune, senza quindi attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

L'adozione da parte del sig. *omissis* della determina n. 204/2022 di affidamento di servizi alla società *omissis* appare pertanto in maniera inequivocabile espressione dei poteri autoritativi e negoziali di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto ha inciso direttamente e in maniera effettiva sulla posizione giuridica di uno specifico e predeterminato soggetto, che coincide con la società *omissis*.



Ciò posto, si ritiene di non poter valutare positivamente - per le ragioni che seguono - le considerazioni di parte.

In primo luogo è stato rappresentato che l'incarico è stato affidato alla società *omissis* in ottemperanza alle regole interne all'amministrazione comunale di *omissis* che prevedevano, per gli appalti di servizi affidati senza gara, il ricorso al principio di rotazione, tenuto conto che, alla data di individuazione, nel mese di marzo 2022, la società *omissis* non era mai risultata aggiudicataria di contratti con il comune.

In merito Anac evidenzia che la modalità di affidamento del servizio sulla base del principio di rotazione risulta irrilevante, in quanto non viene, in questa sede, in discussione la legittimità dell'affidamento. Va in merito precisato che l'istituto del *pantouflage*, come tutti quelli introdotti con finalità di prevenzione della corruzione, pone una presunzione di sviamento dell'interesse pubblico e che il divieto introdotto dalla norma in esame ha il fine di ridurre il rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche e garantire l'imparzialità del dipendente pubblico, che potrebbe essere pregiudicata nella prospettiva di un incarico futuro presso l'ente privato. Tale divieto, per espresso disposto legislativo, trova quindi applicazione nei confronti del dipendente che abbia esercitato un potere tale da incidere in maniera determinante sull'adozione di un atto espressione di poteri autoritativi e negoziali ex art. 53, comma 16-ter del d.lgs n. 165/2001.

In secondo luogo, è stato comunicato che il sig. *omissis* ha rassegnato le proprie dimissioni con lettera del 15 febbraio 2023 e decorrenza dal 25 febbraio 2023, a seguito dell'avvio, da parte del comune di *omissis*, di un procedimento disciplinare con comunicazione del 31 maggio 2022, avente ad oggetto contestazioni relative a vicende del tutto estranee rispetto al contratto di appalto aggiudicato alla *omissis*.

Il sig. *omissis* si sarebbe quindi trovato in sospensione cautelare dal servizio (confermata con successivo provvedimento del 4 agosto 2022), con la seria prospettiva di essere destituito a seguito della conclusione del procedimento disciplinare, per cui le ragioni delle dimissioni sarebbero rinvenibili esclusivamente nella volontà di evitare l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione, come nel suo pieno diritto e non già in un preordinato disegno finalizzato all'assunzione presso la società *omissis*.

In merito a tale osservazione, secondo cui le ragioni delle dimissioni dal comune non conseguono ad un preordinato disegno finalizzato all'assunzione presso la società *omissis*, bensì alla volontà di evitare l'applicazione della sanzione disciplinare, Anac rileva che l'avvenuta assunzione del sig. *omissis* presso la società *omissis*, subito dopo le dimissioni presentate dal medesimo sig. *omissis* al comune di *omissis* con decorrenza 25.02.2023, rappresenti di per sé una violazione del divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

La richiamata norma sancisce infatti un divieto specifico, in applicazione del principio generale di garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa, senza prevedere alcuna eccezione allo stesso. Ciò posto, l'asserita motivazione delle dimissioni del dipendente dalla p.a. a seguito di vicende lavorative, estranee al contratto di affidamento in questione, che lo hanno coinvolto in un procedimento disciplinare che avrebbe potuto concludersi con la sanzione disciplinare della destituzione che il sig. *omissis* avrebbe inteso evitare, non possono assumere alcuna rilevanza ai fini della richiesta di disapplicazione della norma in esame e di archiviazione della questione.

Quindi, nel caso in esame, risulta pacifica e non contestata dalle parti la circostanza per cui il sig. *omissis* risulta essere firmatario della determina n. 204 del 30.03.2022 di affidamento di servizi alla società *omissis*, in qualità

di Responsabile del Settore *omissis* del Comune di *omissis*, con ciò apparendo come il soggetto che ha di fatto esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto dell'amministrazione comunale nei confronti del soggetto privato – società *omissis* – dalla quale è stato assunto dal 27.02.2023, ossia due giorni dopo le dimissioni dal comune, senza quindi attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

L'adozione da parte del sig. *omissis* della determina n. 204/2022 di affidamento di servizi alla società *omissis* appare pertanto in maniera inequivocabile espressione dei poteri autoritativi e negoziali di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, in quanto ha inciso direttamente e in maniera effettiva sulla posizione giuridica di uno specifico e predeterminato soggetto, che coincide con la società *omissis*.

c) Attività lavorativa o professionale svolta in destinazione

L'assunzione del sig. *omissis* presso la società privata *omissis*, avvenuta in data 27.02.2023 e confermata sia dal diretto interessato sia dalla *omissis*, appare senza dubbio integrare il requisito in destinazione che prevede lo svolgimento di *"attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Infatti, in base a quanto dichiarato e dedotto dalle parti, la società *omissis* era risultata aggiudicataria di un appalto di servizi in forza della determina n. 204 del 30.03.2022 a firma del sig. *omissis*, in qualità di Responsabile del Settore *omissis* del Comune di *omissis*.

In relazione alla questione, le parti hanno evidenziato l'inesistenza di qualsivoglia rapporto tra il legale rappresentante della *omissis* e il sig. *omissis* e la mancanza di conoscenza del ruolo decisionale di quest'ultimo nell'ambito del comune di *omissis*.

E' stato inoltre comunicato che il contratto di manutenzione in questione è stato risolto con effetto immediato dal comune di *omissis* con pec del 27.10.2023, evidenziando che un'eventuale sanzione di inibizione alla contrattazione con la p.a. sarebbe comunque limitabile alla conclusione di contratti con il comune di *omissis* e che la decorrenza di tale eventuale divieto triennale sarebbe da intendersi dal 27 febbraio 2023, ossia dalla data di assunzione del sig. *omissis*.

Sono state inoltre richiamate dalle parti le Linee Guida Anac n. 1 del 2024 lì dove evidenziano che *"nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa."*

Traendo spunto dal suddetto richiamo, è stato quindi evidenziato dal diretto interessato per il tramite del proprio legale che *"ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista, sia necessario valutare compiutamente la sussistenza dell'elemento psicologico nella commissione dell'illecito, poiché è imputabile solamente colui che consciamente e volontariamente pone in essere la condotta antigiuridica"*.

Lo studio legale ha infatti sostenuto che il divieto di *pantouflage* *"deve necessariamente essere sorretto dall'accertamento almeno della colpa rispetto alla volontà del soggetto di operare indebitamente fin dal momento del conferimento dell'incarico preordinando le condizioni per essere poi assunto dalla società privata"*

che aveva favorito."

Quanto all'elemento soggettivo nella commissione dell'illecito, ANAC evidenzia che le proprie Linee Guida n. 1/2024 richiamate precisano che la nullità del contratto di lavoro stipulato è una conseguenza civilistica prevista *ex lege* e non una sanzione amministrativa. Pertanto, nessuna valutazione può essere effettuata con riferimento all'elemento soggettivo dell'ex dipendente.

Diversamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione è una sanzione amministrativa, a cui si applica quanto disposto dall'art. 3 della legge 689/81, in base a cui se la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa. Circostanza, quest'ultima, in ogni caso da dimostrare e, allo stato, non dimostrata nel caso di specie, tenendo presente che la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, essendo necessario dimostrare che tale stato sia incolpevole, ossia non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 6018/2019).

Applicabilità del divieto ex art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001

Analizzate le argomentazioni a difesa delle parti, così come sopra riportate, si ritiene sussistente la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 da parte del sig. *omissis*, così come già comunicato alle parti nella comunicazione di risultanze istruttorie trasmessa alle parti con nota del 23.06.2025, tenuto conto che la società privata *omissis*, destinataria dell'attività del comune di *omissis* svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dal sig. *omissis* per conto del comune, ha assunto il medesimo sig. *omissis* in data 27.02.2023, ossia appena due giorni dopo la cessazione dello stesso dal servizio presso il Comune, avvenuta per dimissioni volontarie in data 25.02.2023 e quindi senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

Tutto ciò ritenuto e considerato

DELIBERA

sussistente la violazione del divieto imposto dall'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nell'assunzione del Sig. *omissis* da parte della società privata *omissis*, in quanto destinataria dell'attività del comune di *omissis* svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dal sig. *omissis* stesso per conto del comune, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni, e pertanto

DICHIARA

il verificarsi delle conseguenze previste dalla legge per la violazione di cui sopra, ossia:

la nullità del contratto di lavoro stipulato in data 27.02.2023 e del conseguente incarico conferito al sig. *omissis* da parte della *omissis*;

il divieto per quest'ultima di contrattare per tre anni con il comune di *omissis* a decorrere dalla data di assunzione dell'interessato;

l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati riferiti all'incarico affidato al Sig. *omissis* in violazione del divieto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, dispone di comunicare la presente delibera ai soggetti interessati al presente procedimento, nonché la pubblicazione sul sito dell'Autorità in versione anonimizzata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 07.10.2025

Il Segretario Laura Mascali

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE